

Agevolazioni autotrasportatori in Unico 2016

Aggiornato al 6 luglio 2016

In data 5 luglio 2016 con apposito [comunicato stampa](#) l'Agenzia delle entrate ha informato gli autotrasportatori sulle misure agevolative per il 2016.

Si ricorda, infatti, che annualmente in base alle risorse disponibili comunicate dal MEF, vengono definite le deduzioni forfetarie di cui possono avvalersi gli autotrasportatori ai fini della determinazione del proprio imponibile fiscale ai sensi dell'art.66 del TUIR.

In particolare dal 1° gennaio 2016, la Legge di stabilità (Legge 208/2015) ha sancito una misura unica delle deduzioni forfetarie di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa, al posto delle due misure precedentemente vigenti.

Tale misura è pari a 51 euro per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore conto terzi oltre il Comune in cui ha sede l'impresa. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Tali deduzioni vanno inserite in Unico nel quadro RF (contabilità ordinaria) o RG (contabilità semplificata) dei modelli Unico PF o Unico SP ai righi RF55 o RG22.

Anche per quest'anno inoltre è confermato il credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Il credito, che non può superare i 300 euro per ogni veicolo, va utilizzato in compensazione nel modello F24 con il codice tributo 6793.